

## 39 Materie plastiche e lavori di tali materie

### Note

1. Nella nomenclatura per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914 che, allorchando sono state sottoposte a un influsso esterno (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante), sono o sono state suscettibili, al momento della polimerizzazione o a uno stadio ulteriore, di assumere, per stampaggio, colatura, profilatura, laminazione o per qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando questo influsso è cessato.

Nella nomenclatura l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.

2. Questo capitolo non comprende:
  - a) le preparazioni lubrificanti delle voci 2710 o 3403;
  - b) le cere delle voci 2712 o 3404;
  - c) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);
  - d) l'eparina e i suoi sali (voce 3001);
  - e) le soluzioni (diverse dai collodi) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (n. 3208), i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;
  - f) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;
  - g) le gomme fuse e le gomme esteri (voce 3806);
  - h) gli additivi preparati per oli minerali (compresa la benzina) e per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (voce 3811);
  - i) i liquidi idraulici preparati a base di poliglicoli, di siliconi e altri polimeri del capitolo 39 (voce 3819);
  - k) I reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (n. 3822);
  - l) la gomma sintetica, come definita nel capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
  - m) gli articoli di selleria e finimenti (voce 4201), i bauli, valigie, valigette, borse e altri contenitori della voce 4202;
  - n) i lavori di intreccio o da panierai del capitolo 46;
  - o) i rivestimenti murali della voce 4814;
  - p) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);
  - q) gli oggetti della sezione XII (per esempio, calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo e altre acconciature, e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, frustini e loro parti);
  - r) le minuterie di fantasia della voce 7117;
  - s) gli oggetti della sezione XVI (macchine e apparecchi, materiale elettrico);
  - t) le parti di materiale da trasporto della sezione XVII;
  - u) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio, elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);
  - v) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio, casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
  - w) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio, strumenti musicali o loro parti);
  - x) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio, mobili, lampade e apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
  - y) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio, giocattoli, giochi, oggetti per sport);
  - z) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio, spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannuccie da pipe, bocchini o simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portalapis, monopiedi, bipiedi, treppiedi e articoli simili).
3. Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:
  - a) le poliolefine sintetiche liquide di cui meno del 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita a 1.013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);
  - b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumarone-indene (voce 3911);
  - c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 motivi monomeri;
  - d) i siliconi (voce 3910);
  - e) i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.
4. Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero.

Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di cipiliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro

comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano nella stessa voce debbono essere presi insieme.

Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.

5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri aggiunti.
6. Ai sensi delle voci da 3901 a 3914, l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme:
  - a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;
  - b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non consistenti simili.
7. La voce 3915 non comprende i cascami, rottami e ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).
8. Ai sensi della voce 3917, il termine «tubi» si riferisce a prodotti cavi sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio, i tubi nervati per innaffiare, i tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine si riferisce anche agli involucri tubolari per salsicce o salami e a altri tubi piatti. Tuttavia, esclusi gli ultimi citati, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (la lunghezza non eccedendo 1,5 volte la larghezza) o in forma di poligono regolare, non sono da considerare come tubi ma come profilati.
9. Ai sensi della voce 3918, l'espressione «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si riferisce ai prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm, suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti di materia plastica fissata in modo definitivo su un supporto in materia diversa dalla carta, con lo strato di materia plastica (del lato esterno) granuloso, goffrato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.
10. Ai sensi delle voci 3920 e 3921, i termini «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si riferiscono esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) e ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).
11. La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti purché essi non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:
  - a) serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche), vasche e recipienti analoghi, di capacità eccedente 300 l;
  - b) elementi strutturali utilizzati segnatamente per la costruzione di suoli, muri, tramezzi, soffitti e tetti;
  - c) grondaie e loro accessori;
  - d) porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;
  - e) parapetti, balastrate, ringhiere e simili barriere;
  - f) imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) e oggetti simili, loro parti e accessori;
  - g) scaffalature di grandi dimensioni destinate a essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio, nei magazzini, laboratori, depositi);
  - h) motivi decorativi architettonici, segnatamente scanalature, cupole, colombaie;
  - i) accessori e guarnizioni destinati a essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, muri o altre parti del fabbricato, segnatamente pomelli, maniglie, ganci, supporti, portaasciugamani, piastre di interruttori e altre piastre di protezione.

### Note di sottovoci

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni:
  - a) quando esiste una sottovoce terminale «altri» nella serie di sottovoci di cui trattasi:
    - 1) Il prefisso «poli» che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (ad esempio: polietilene o poliammide - 6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero.
    - 2) I copolimeri citati nelle sottovoci 3901.30, 3901.40, 3903.20, 3903.30 e 3904.30 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscano per 95 % o più in peso, al tenore totale del polimero.

- 3) I polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale «altri», purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce.
  - 4) I polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nelle precedenti rubriche 1), 2) o 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice. Per questo fine le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati.
- b) Quando non esiste una sottovoce terminale «altri» nella stessa serie:
- 1) I polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere presi insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati.
  - 2) I polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato.

I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni.

2. Ai sensi della voce 3920.43, il termine "plastificanti" comprende anche i plastificanti secondari.